



# CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO	Ufficio Servizi Sociali

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1338 DEL 28/11/2019

**OGGETTO:** Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l'affidamento in concessione della durata di anni 5 (cinque) dei servizi di gestione di un Centro Sociale Polivalente per disabili (art.105 reg.reg. 4/2007) e di un "Centro Sociale Polivalente per Anziani" (art.106 reg. reg. puglia n.4) presso l'immobile di proprietà del Comune di Oria sito al Vico Pistoia. Determina a contrarre e approvazione atti propedeutici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Loredana D'ELIA

**Premesso che:**

- Il comune di Oria è proprietario di un immobile sito in vico Pistoia snc, già adibito a centro sociale polivalente ai sensi dell'art 105 Reg.r. N. 4/2007, iscritto nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali in data 15/03/2011 con atto regionale n. 185 e numero autorizzazione comunale n. 9 del 04/01/2011;
- La L.328/2000, all'art.6, prevede la facoltà del Comune di attivare forme di collaborazione con i soggetti del Terzo settore per la coprogettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in un'ottica di valorizzazione e riconoscimento delle risorse presenti nel territorio.
- Il Comune può, altresì, promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- L'attenzione alle esigenze della comunità tutta, con particolare attenzione alle fasce di popolazione con esigenze particolari, quali minori, anziani o persone con disabilità, rappresentano un elemento essenziale dell'impegno politico che le istituzioni non possono e non devono tradire;
- La realizzazione di una società pienamente inclusiva, in cui sia garantita a tutti i cittadini pari dignità sociale è possibile solo attraverso proposte e attivazione di progetti finalizzati alla fruizione di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
- L'Amministrazione comunale intende attuare programmi improntati ad una visione positiva dell'età anziana e il disabile, promuovendo una cultura che valorizzi l'anziano e il disabile come risorsa in una società integrata e solidale;

**Rilevato che:**

- l'immobile di proprietà del Comune di Oria, sito in vico Pistoia, rappresenta un' importante risorsa per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, essendo idoneo ad ospitare più servizi, previa richiesta di autorizzazione al funzionamento, ove già non posseduta, con rispetto della diversificazione della fascia oraria dei servizi resi;
- l'immobile, già autorizzato come centro sociale polivalente ai sensi dell'art 105 Reg.r. N. 4/2007, iscritto nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali in data 15/03/2011 con atto regionale n. 185 e numero autorizzazione comunale n. 9 del 04/01/2011, è utilizzato, anche come Centro sociale per anziani, denominato Santo Annibale Maria di Francia, la cui gestione, senza finalità di lucro, è garantita oggi da un Comitato di gestione, sulla base di un apposito regolamento Comunale;
- è intendimento dell'Ente regolarizzare il servizio reso agli anziani con successiva richiesta di autorizzazione al funzionamento come Centro polivalente per anziani di cui all'art. 106 Reg. R. 40/2007;
- i servizi di cui agli artt. 105 e 106 del reg.Reg. 4/2007 e ss.mm.ii, sono candidabili al catalogo dei buoni servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, come da AA.DD. 390/2015 e 421/2018 della Regione Puglia;
- il Buono di servizio ha come finalità il favorire il potenziamento di una rete estesa , qualificata e quantificata di servizi socio- assistenziali e socio riabilitativi nonché, garantire

il promuovere e garantire il benessere e la cura delle persone anziane e con disabilità;

- la valorizzazione del servizio ed il suo miglior utilizzo è possibile affidando i servizi a soggetti esterni del terzo settore che, con la loro esperienza, promuovano la partecipazione degli utenti e garantiscano l'efficacia e l'efficienza della gestione;

**Considerato che:**

- è intendimento dell'Ente affidare in concessione l'immobile sito in vico Pistoia snc previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica di affidamento dei servizi di cui agli artt. 105 e 106 del Reg. R. 4/2007;
- la revisione delle modalità organizzative di gestione dei servizi ospitati nell'immobile è necessaria sia per l'adeguamento dei servizi alla normativa vigente in materia sia per un miglioramento dell'offerta rispetto alla domanda effettiva, soprattutto grazie ad una maggiore flessibilità organizzativa;
- tale formula gestionale, oltre che rientrare pienamente negli obiettivi di promozione umana e integrazione sociale che si intendono perseguite con la creazione di lavoro per le cooperative sociali, consente all'ente di superare le difficoltà di un'eventuale gestione diretta da intendersi insostenibile economicamente;
- la concessione garantisce, comunque, all'ente pubblico di rimanere responsabile della realizzazione del servizio, attraverso l'attività di governo dello stesso;

**Richiamata** la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2019 quale atto propedeutico ai fini dei successivi adempimenti per l'affidamento in concessione dell'immobile sito in vico Pistoia snc, ospitante i servizi di cui agli artt. 105 e 106 del Reg. R. 4/2007 e ss.mm.ii, con la quale si dà al Responsabile del Servizio competente, affinché proceda all'adozione di tutti gli atti consequenziali per l'affidamento in concessione dell'immobile sito in vico Pistoia snc, ospitante i servizi di cui agli artt. 105 e 106 del Reg. R. 4/2007 e ss.mm.ii della durata di almeno anni 4 (quattro) continuativi;

**Dato atto che** occorre pertanto procedere alla individuazione del contraente cui affidare la concessione dei servizi oggetto;

**Rilevato** che la concessione in questione, in quanto avente per oggetto l'affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all'Allegato IX del nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016, sarà aggiudicata conformemente a quanto previsto dall'art. 140 del Codice stesso, nonché, trattandosi di concessione di servizi, secondo l'art. 164 e seguenti del medesimo;

**Considerato** che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il ricorso a mercati elettronici che consentano acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

**Dato atto** che l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013), ma per tale stessa ragione si è ritenuto che non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio "acquisto" di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva;

**Che** tuttavia la mancanza di un espresso obbligo ad utilizzare il MEPA non esclude che la P.A. possa comunque decidere di utilizzare tale strumento, considerata l'assenza, tra l'altro, di diverse piattaforme informatiche sulle quali gestire la gara in virtù dell'obbligo previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016;

**Dato atto che** la scelta della procedura aperta per mezzo dello strumento elettronico sopra richiamato e che si attiva col presente atto garantisce un'adeguata apertura del mercato nonché l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, oltre che un notevole risparmio di tempi nel procedimento di scelta del contraente privato;

**Richiamati inoltre:**

- l'art. 32, co.2, del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte;

- l'art. 192 del Tuel di cui al D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

b) il fine che con il contratto si intende perseguire

c) l'oggetto del contratto, la sua firma e le clausole ritenute essenziali;

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Ritenuto** dunque dover determinare a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per "l'affidamento in concessione dei servizi di cui in premessa, vale a dire servizio di gestione di un Centro Sociale Polivalente per Disabili e servizio di gestione di un centro sociale polivalente per anziani nella struttura sita in Vico Pistoia per la durata di quattro (4) anni", procedendo all'indizione di procedura per l'affidamento della concessione in oggetto e precisando, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Fine del contratto: gestire il servizio ludico ricreativo, di animazione e socializzazione per i disabili e gli anziani, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto ludico ricreativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio ludico-ricreativo e di animazione richiesto al concessionario comprende:

a) Per il Centro polivalente per disabili:

-offrire al disabile una struttura permanente di riferimento mediante la realizzazione di laboratori specifici per attività manuali, espressive e ricreative;

- favorire la socializzazione e l'integrazione sociale con particolare attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei;

- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di gioco e divertimento, per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del disabile, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la

predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte ludico ricreative adeguate alle esigenze dell'utente;

b) Per il Centro polivalente per disabili:

- Offrire all'anziano una struttura di riferimento che, mediante la realizzazione di specifiche attività, elimini o limiti l'isolamento sociale dell'anziano;
- Migliorare la qualità della vita dell'anziano, con l'attivazione di progettualità, anche in accordo con organizzazioni di volontariato, che favoriscano la partecipazione attiva dell'anziano nella vita comunitaria;
- Favorire i momenti di ritrovo e di svago tenendo conto delle varie fasce di età, delle esigenze e delle inclinazioni degli utenti iscritti.

Oggetto del contratto: gestione in concessione del servizio di gestione di un Centro Sociale Polivalente per Disabili e servizio di gestione di un centro sociale polivalente per anziani nella struttura sita in Vico Pistoia;

Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata per il tramite di RDO sul MEPA, [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), messa a disposizione da CONSIP SpA per la scelta del contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica, con la consultazione degli operatori economici abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia di servizi da richiedere;

Al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta, il criterio di aggiudicazione è, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare – anche in presenza di una sola offerta valida – sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il punteggio così definito:

offerta tecnica: punteggio massimo 80 (ottanta);

offerta economica: punteggio massimo 20 (venti);

Obblighi contrattuali: per la fornitura in oggetto sono stabiliti dagli atti di gara allegati alla presente determinazione;

Modalità di stipula del contratto: il ricorso allo strumento della RdO del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

**Visto** l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici che individua, per le concessioni, la soglia di rilevanza comunitaria in € 5.350.000;

**Visto** l'art. 95 dello stesso codice sulla determinazione del criterio di aggiudicazione, stabilendo che "i contratti relativi ai servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

**Visto** l'articolo 167 del D.lgs. 50/2016 che contiene disposizioni sul metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni, stabilendo che il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, sia costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e

servizi e che lo stesso debba essere calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

**Ritenuto** di determinare il valore presunto della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 del D.Lgs. 50/2016, in euro € 3.114.990,00 (tre milioni, centoquattordici mila e novecento novanta euro) dando atto che tale valore è calcolato moltiplicando il numero presunto massimo degli utenti per ciascun centro x il valore giornaliero massimo del servizio così come definito dalla Regione Puglia da A.D. 390/2015 e 421/2015 x 11 mesi annui, vale a dire per un totale di 55 mesi, e più precisamente:

- n. 30 per il Centro sociale polivalente per disabili x € 24.90, ossia il valore giornaliero massimo del servizio così come definito dalla Regione Puglia da A.D. 390/2015 e 421/2015 x 55 mesi escluse le domeniche e festivi (278 giorni annui);
- n. 60 per il Centro sociale polivalente per anziani x € 24.90, ossia il valore giornaliero massimo del servizio così come definito dalla Regione Puglia da A.D. 390/2015 e 421/2015 x 55 mesi escluse le domeniche e festivi (278 giorni annui);

**Dato atto che:**

- il richiamato deve intendersi del tutto presuntivo, in quanto calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 167, co. 4 lett. B) del L.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sulla base della capacità ricettiva massima della struttura. Viene fatta salva, quindi, nella fase esecutiva della gestione del servizio, una maggiore o minore entrata.
- tale stima dunque non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio
- i corrispettivi di cui sopra remunereranno qualsiasi spesa o costo di gestione sostenuti da parte del concessionario.

**Che** il canone annuo posto a base di gara e su cui dovrà essere presentata offerta a rialzo è pari invece a € 7.700,00 annui così come quantificato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

**Che** la gestione del servizio è finanziata mediante la riscossione diretta da parte del gestore delle rette di frequenza degli utenti. Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante pagamento di rette giornaliere mensili da versare al Concessionario secondo i termini e le modalità previste e comunicate dal concessionario agli utenti. La retta a carico potrà essere ridotta dalla fruizione dei buoni servizio di conciliazione per il tramite dell'Ambito territoriale di riferimento, ovvero attraverso altre misure, quali ad esempio quelle erogate dall'INPS.

**Considerato** inoltre che il Codice non prevede ulteriori forme di «pubblicizzazione» dei bandi, ma che tuttavia è sempre possibile che le stazioni appaltanti adottino ulteriori forme di pubblicità (preferibilmente gratuite) dirette a garantire una maggiore partecipazione e concorrenza, quali ad esempio la pubblicazione del bando o della notizia di gara sui siti internet di altre amministrazioni legate alla stazione appaltante;

**Ritenuto** dover approvare gli atti propedeutici alla presente procedura, allegati al presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la

dichiarazione in merito viene assunta da Consip al momento dell'abilitazione delle imprese al portale MePA, pertanto, come da manuale d'uso del sistema di e-procurement predisposto dal MEF, non è necessario per le Amministrazioni la previa acquisizione di detta dichiarazione;

**Dato atto che:**

- il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura in questione è pari ad € 600,00 come stabilito con deliberazione ANAC n. 163/2015;
- il contributo dovuto dagli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura, come da deliberazione ANAC n. 163/2015, è pari a 140,00;

**Visto** che il comma 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);

**Atteso** che a tal fine è in corso la procedura di perfezionamento, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) diretta ad acquisire il CIG che identificherà la gara oggetto del presente provvedimento;

**Accertata** inoltre la insussistenza della necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, in quanto l'esecuzione del servizio di che trattasi non implica interferenze di attività lavorative;

**Visto** l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Accertata** la propria competenza a provvedere in merito, giusta decreto con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

## D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di adottare** la presente "Determinazione a contrarre", ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- 3) **Di dare avvio** alla procedura aperta mediante R.D.O. sul MEPA al fine di individuare il soggetto a cui affidare il servizio di gestione in concessione, tra i fornitori ivi presenti e abilitati al bando dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di gestione di un Centro Sociale Polivalente per Disabili e del servizio di gestione di un centro sociale polivalente per anziani nella struttura sita in Vico Pistoia;

- 4) **Di approvare** il Bando e capitolato speciale d'appalto relativo al Servizio, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di stabilire** che:
- il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di gestione in concessione del servizio di gestione di un Centro Sociale Polivalente per Disabili e del servizio di gestione di un centro sociale polivalente per anziani nella struttura sita in Vico Pistoia, della durata di anni 5 (cinque) con le caratteristiche sopra dette e meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto;
  - l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 6) **Di stabilire** che le offerte dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della RDO sulla piattaforma MePA;
- 7) **Di adottare** il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 8) **Di disporre** la pubblicazione della notizia di gara sul sito istituzionale del Comune di Oria e sui siti internet degli altri Comuni dell'Ambito Territoriale n. 3;
- 9) **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata generata automaticamente dalla piattaforma MePA
- 10) **Di provvedere** con successivo atto al pagamento del contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura in questione pari ad € 600,00 come da deliberazione ANAC n. 163/2015;
- 11) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
- 12) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Loredana D'Elia.



---

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1988**

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 28/11/2019 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 28/11/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

---

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**